



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, XXX  
[...] (2022) XXX draft

ANNEX

**SENSITIVE\***  
*UNTIL THE ADOPTION*

## **ALLEGATO**

della

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione**

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

## **ALLEGATO**

### **REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del ~~XXX~~**

**relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione**

### **PROGETTO**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate<sup>1</sup>,

pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea\* a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per realizzare la specializzazione stessa.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione<sup>2</sup> definisce le categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ha considerato rispondenti, in linea di principio, alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento, che scade il 31 dicembre 2022, e dei risultati della procedura di riesame, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe soddisfare la duplice esigenza di i) assicurare l'efficace tutela della concorrenza e ii) offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi bisognerebbe tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

---

<sup>1</sup> GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

(\*) Dal 1° dicembre 2009 l'articolo 101 del trattato sostituisce l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti se del caso all'articolo 101 del trattato.

<sup>2</sup> GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43.

- (4) Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.
- (5) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (6) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (7) Gli accordi di specializzazione hanno maggiori possibilità di contribuire a migliorare la produzione di prodotti o la preparazione di servizi o la loro distribuzione quando le parti possiedono competenze, beni o attività complementari in quanto, in quanto, concentrandosi sulla fabbricazione di tali prodotti o sulla preparazione di tali servizi, esse possono operare in modo più razionale e offrire i prodotti a prezzi ridotti. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano.
- (8) Tali vantaggi possono discendere: a) da accordi in base ai quali una o più parti rinunciano parzialmente o totalmente, a favore di un'altra parte o di altre parti, a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi ("specializzazione unilaterale"); b) da accordi in base ai quali ciascuna parte rinuncia parzialmente o totalmente, a favore di un'altra parte o di altre parti, a fabbricare determinati prodotti diversi o a preparare determinati servizi ("specializzazione reciproca") e c) da accordi in base ai quali due o più parti si impegnano a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi in comune ("produzione comune").
- (9) L'applicazione del presente regolamento ai servizi riguarda la preparazione di servizi (e non la loro prestazione). La preparazione dei servizi si riferisce alle attività a monte della prestazione di servizi ai clienti (ad esempio, la cooperazione nella creazione di una piattaforma attraverso la quale sarà fornito un servizio). La prestazione di servizi non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento tranne nel contesto di una distribuzione in cui le parti forniscono i servizi preparati e i prodotti fabbricati nell'ambito dell'accordo di specializzazione.
- (10) L'applicazione del presente regolamento ad accordi di specializzazione unilaterale e reciproca dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui le parti operano negli stessi mercati del prodotto. Non è necessario tuttavia che esse operino nel medesimo mercato geografico. Inoltre i concetti di specializzazione unilaterale e reciproca non presuppongono che le parti riducano la propria capacità ma è sufficiente che riducano i propri volumi di produzione.
- (11) Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una delle parti abbandoni completamente il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca dovrebbero essere inclusi nell'ambito del presente regolamento solo qualora prevedano obblighi di fornitura e di acquisto. Gli obblighi di fornitura e di acquisto possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.
- (12) Il presente regolamento si applica agli accordi di produzione comune conclusi da parti che già operano nello stesso mercato del prodotto, ma anche da parti che desiderano

entrare in un mercato del prodotto mediante l'accordo di produzione comune. Inoltre il concetto di produzione comune non presuppone che le parti riducano le loro attività individuali di produzione di beni o preparazione di servizi al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'accordo di produzione comune previsto.

- (13) Qualora la quota delle parti sul mercato rilevante dei prodotti oggetto dell'accordo di specializzazione non superi un determinato limite, si può presumere che gli accordi determinino di norma vantaggi economici in termini di economie di scala o di diversificazione, ovvero di migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte di tali vantaggi.
- (14) Qualora i prodotti contemplati da un accordo di specializzazione siano prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente, per la fabbricazione dei loro prodotti a valle da esse successivamente venduti sul mercato, l'esenzione conferita dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata altresì alla condizione che la quota detenuta dalle parti sul mercato rilevante dei prodotti a valle non superi un determinato limite. In tal caso, prendendo in considerazione soltanto la quota di mercato delle parti a livello del prodotto intermedio non si terrebbe conto del rischio potenziale di esclusione dal mercato o di aumento dei prezzi dei fattori di produzione cui sarebbero esposti i concorrenti a livello dei prodotti a valle.
- (15) Nemmeno in caso di superamento delle quote di mercato massime stabilite nel presente regolamento o di inadempimento di altre condizioni poste dal medesimo si deve presumere che gli accordi di specializzazione ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In tali casi, bisogna svolgere una valutazione individuale dell'accordo di specializzazione a norma dell'articolo 101 del trattato.
- (16) Il presente regolamento non dovrebbe esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi di specializzazione. In linea generale, accordi recanti determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza relative alla fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, alla limitazione della produzione o delle vendite e alla ripartizione di mercati o clienti devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti.
- (17) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di massima che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione a una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.
- (18) Il beneficio del presente regolamento può essere revocato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato<sup>3</sup>.
- (19) Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le parti incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del presente regolamento dovrebbe essere fissato in dodici anni,

---

<sup>3</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Titolo I**

### **DEFINIZIONI**

#### *Articolo 1 – Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per "accordo di specializzazione" si intende un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune;
  - (1) per "accordo di specializzazione unilaterale" si intende un accordo tra due o più parti che operano sullo stesso mercato del prodotto e in forza del quale una o più parti acconsentono a cessare interamente o in parte la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di tali prodotti e ad acquistarli dall'altra parte o dalle altre parti, le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione;
  - (2) per "accordo di specializzazione reciproca" si intende un accordo tra due o più parti che operano nello stesso mercato del prodotto e in forza del quale due o più parti acconsentono su base reciproca a cessare interamente o in parte la fabbricazione di determinati prodotti, diversi, o ad astenersi dalla loro fabbricazione e ad acquistarli dalle altre parti, le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione;
  - (3) per "accordo di produzione comune" si intende un accordo in forza del quale due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti;
- (b) per "accordo" si intende qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o pratica concordata;
- (c) per "prodotto" si intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
- (d) per "produzione" o "fabbricazione" si intende la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche mediante subfornitura;
- (e) per "preparazione di servizi" si intendono le attività a monte della prestazione di servizi ai clienti;
- (f) per "prodotti di specializzazione" si intendono i prodotti fabbricati in base ad un accordo di specializzazione;
- (g) per "prodotti a valle" si intendono i prodotti per i quali una o più parti utilizzano, come fattori produttivi, prodotti di specializzazione e che sono venduti sul mercato dalle parti stesse;

- (h) per "mercato rilevante" si intende il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati, totalmente o parzialmente in modo vincolato, da una o più parti come fattori produttivi per la fabbricazione di prodotti a valle, anche il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle;
- (i) per "impresa concorrente" si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
  - (1) per "concorrente effettivo" si intende qualsiasi impresa che operi sullo stesso mercato rilevante;
  - (2) per "concorrente potenziale" si intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese necessarie al fine di entrare nel mercato interessato;
- (j) per "obbligo di fornitura esclusiva" si intende l'obbligo di astenersi dal fornire i prodotti di specializzazione a un'impresa concorrente diversa da quella o quelle che partecipano all'accordo;
- (k) per "obbligo di acquisto esclusivo" si intende l'obbligo di acquistare i prodotti di specializzazione esclusivamente presso la parte o le parti dell'accordo;
- (l) per "distribuzione comune" si intendono le attività nelle quali il lavoro:
  - (1) è eseguito da un gruppo, un organismo o un'impresa comuni;
  - (2) è effettuato da un distributore terzo designato in comune, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un'impresa concorrente;
- (m) per "distribuzione" si intende la fornitura di prodotti di specializzazione.

2. Ai fini del presente regolamento i termini "impresa" e "parte" includono le imprese collegate.

Per "imprese collegate" si intendono:

- (a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente:
  - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;
  - ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
  - iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- (b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di specializzazione i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- (c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- (d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione e una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);

- (e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
- i) dalle parti dell'accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
  - ii) da una o più parti dell'accordo di specializzazione o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e una o più imprese terze.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONE**

#### *Articolo 2 – Esenzione*

1. A norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di specializzazione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a una o più parti, purché tali disposizioni:
  - (a) non costituiscano l'oggetto principale di tali accordi,
  - (b) siano direttamente collegate e necessarie all'attuazione degli stessi.
4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche agli accordi di specializzazione con i quali:
  - (a) le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o
  - (b) le parti non vendono i prodotti di specializzazione in modo indipendente ma li distribuiscono in comune.

## **TITOLO III**

### **SOGLIE**

#### *Articolo 3 – Soglie relative alle quote di mercato*

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % sul mercato o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione.
2. Se i prodotti di specializzazione sono prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente in modo vincolato, per la produzione di prodotti a valle che vengono a loro volta venduti, l'esenzione prevista all'articolo 2 è subordinata:

- (a) a una quota di mercato combinata non superiore al 20 % sul mercato o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti di specializzazione, e
- (b) a una quota di mercato combinata non superiore al 20 % sul mercato o sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti a valle.

#### *Articolo 4 – Applicazione delle soglie relative alle quote di mercato*

Ai fini dell'applicazione delle soglie relative alle quote di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le norme seguenti:

1. la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;
2. la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente; o, in alternativa, se l'anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato è calcolata come media delle quote di mercato delle parti degli ultimi tre anni civili precedenti;
3. la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);
4. se inizialmente le quote di mercato di cui all'articolo 3 non sono superiori al 20 % ma successivamente superano tale limite in almeno uno dei mercati interessati dall'accordo di specializzazione, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui il limite del 20 % è stato superato per la prima volta.

## **TITOLO IV**

### **RESTRIZIONI FONDAMENTALI**

#### *Articolo 5 – Restrizioni fondamentali*

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

1. la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti di specializzazione a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell'ambito della distribuzione comune;
2. la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
  - (a) delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca; o



- (b) delle disposizioni relative alla fissazione della capacità e dei volumi di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune; e
  - (c) della fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;
3. la ripartizione di mercati o clienti.

## **TITOLO V**

### **PROCEDURA DI REVOCA**

#### *Articolo 6 – Revoca in casi specifici ad opera della Commissione europea*

1. La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di specializzazione esentato a norma del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
2. Il beneficio del presente regolamento può essere revocato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare qualora
  - (a) i mercati rilevanti siano molto concentrati e
  - (b) la concorrenza sia già scarsa, in particolare a causa di:
    - i) posizioni individuali occupate da altri operatori economici del settore o
    - ii) legami esistenti tra altri operatori economici per effetto di accordi paralleli di specializzazione.

#### *Articolo 7 – Revoca in casi specifici ad opera di un'autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro*

1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso specifico, che un accordo di specializzazione esentato ai sensi del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un mercato geografico distinto.
2. Il beneficio del presente regolamento potrebbe essere revocato da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se si applicano le circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento.

# TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 8 - Periodo transitorio*

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2022 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 1218/2010.

### *Articolo 9 – Periodo di validità*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Esso scade il 31 dicembre 2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula von der Leyen*